



*Il Presidente della Regione Campania*  
*Commissario Straordinario*  
*ex art. 11 comma 18° L.887/84*



**DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1619 DEL 31 maggio 2024**

**Oggetto: *Intervento C11 – 1° Lotto “Miglioramento dello svincolo della tangenziale di Napoli in via Campana per il collegamento con le strade di penetrazione A e B e con via Campana”. Realizzazione “Opere necessarie per la collaudazione statica della Rampa A1- C”***  
***Presa d’atto Contratto di Appalto con la società GIEMME S.r.l.***

**PREMESSO, CHE:**

- ai sensi dell'art. 11, comma 18, della Legge 887/1984, il Presidente della Regione Campania è preposto alla attuazione degli interventi del Piano dei Trasporti Intermodale dell'Area Flegrea adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.03.1985, con Delibera n. 207/4;
- lo scopo primario del suddetto Piano è la realizzazione di un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di via di fuga dell'area flegrea, in caso di peggioramento del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle rilevantissime risorse paesaggistiche, culturali e turistiche della zona;
- con Ordinanza n. 1232 del 14.11.1987, il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario Straordinario di Governo ex Lege 887/84 ha affidato al Consorzio Copin la concessione di progettazione e di realizzazione di talune opere comprese nel richiamato Piano, successivamente disciplinata con Convenzione rep. 763/1987 e con successivi atti nn. 9/90; 17/92, 28/00 e 29/00;
- con Convenzione rep. n. 6 del 02.05.2006, l'amministrazione Concedente, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 16, punto 6, del D.lgs.q 190/2002, ha provveduto alla rimodulazione dell'oggetto delle concessioni affidate al Consorzio Copin;
- in data 29.11.2006 è stato sottoscritto tra il Responsabile della Struttura di Coordinamento della gestione fuori bilancio prevista dall'art. 11, comma 18, della L. 887/84, e la società di progetto Copin S.p.a. l'Atto Applicativo rep. 9/2006, avente ad oggetto la disciplina esecutiva delle progettazioni e delle opere già affidate al Concessionario con Convenzione rep. 6/2006, con riferimento specifico al completamento del Piano Viario dell'Area Flegrea
- con Decreto n. 1374 del 7 settembre 2020, veniva approvato il cronoprogramma degli interventi in parola;
- con Decreto n. 1546 del 20 settembre 2022, è stata approvata la perizia di variante in diminuzione, presentati dalla Copin s.p.a. in data 6 maggio 2022 ed è stata stralciata la realizzazione delle opere del ramo F-3D;

**ATTESO** che il Concessionario, relativamente alla sopra indicata perizia, non ha completato i lavori della rampa denominata ramo A1-C che, allo stato, manca dell'installazione e posa in opera delle barriere di sicurezza ed è stata oggetto di segnalazione di non conformità da parte dei tecnici collaudatori;

**VISTO** il Verbale di constatazione sottoscritto, in data 25 ottobre 2022, dal RUP, dalla Direzione Lavori e dall'allora Direttore Tecnico della società e dal consulente del Concessionario per le attività espropriative, con il quale, al fine della verifica degli interventi ancora da completare per l'ultimazione dell'opera, sono state descritte, nel



*Il Presidente della Regione Campania*  
*Commissario Straordinario*  
*ex art. 11 comma 18° L.887/84*



dettaglio, tutte le opere eseguite, nonché tutti i lavori che ancora necessitano di completamento a tale data;

**VISTA** la nota n. 1 del 10 gennaio 2023 della Direzione dei Lavori, ove veniva rilevata la mancata ultimazione dell'opera secondo le previsioni temporali assunte;

**ATTESO** che la mancata ultimazione delle operazioni sopra richiamate, non consente la formalizzazione del collaudo statico e quindi la consegna definitiva dell'opera all'Ente destinatario;

**PRESO ATTO** che, al fine di adottare ogni utile adempimento per l'ultimazione delle opere ed evitare i già evidenti danni per il pubblico interesse, con nota n. 9205 del 25 maggio 2023, è stato invitato il Concessionario ad intervenire, per il giorno 5 giugno 2023, presso il cantiere dell'intervento in esecuzione, onde procedere, con le necessarie maestranze, alla necessaria ripresa dei lavori e portare a compimento le opere che, allo stato, risultano ancora sospese, rappresentando che in mancanza, si sarebbe proceduto a redigere uno stato di consistenza, affinché l'Amministrazione potesse provvedere ad adottare i conseguenziali provvedimenti di stralcio delle opere sopra indicate e l'esecuzione delle stesse a cura di altro soggetto ed in danno del Concessionario;

**VISTO**

il verbale di costatazione sottoscritto in data 5 giugno 2023 dal RUP e dalla Direzione dei Lavori ed in assenza del Concessionario, non intervenuto, nel corso del quale si è constatato:

- a) lo stato di fermo ed abbandono del cantiere;
- b) la mancata attività di manutenzione delle aree a verde connesse alle opere dell'intervento;
- c) l'assenza di qualsiasi riferimento organizzativo del Concessionario;
- d) il mancato completamento delle opere riportate nel Verbale di consistenza del 25 ottobre 2022;

**VISTA** la nota n. 9722 del 6 novembre 2023 con la quale veniva diffidato il Concessionario a porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire il completamento dell'opera in oggetto;

**ACCERTATO** il mancato adempimento del Concessionario nei termini prescritti nella nota di cui al punto precedente ed il perdurare dell'inerzia dello stesso;

**TENUTO CONTO** dell'intensificarsi del fenomeno bradisismico che rende urgente e necessaria l'ultimazione delle opere in parola attesa la loro funzionalità alle vie di fuga in caso di evacuazione della popolazione nell'area in oggetto, con la comunicazione del 21/12/2023 prot. 9830 è stato avviato il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge n. 241/90 e s.m.i., relativa al completamento dell'opera "Svincolo di Via Campana della tangenziale di Napoli – rampa denominata A1C". finalizzate alla risoluzione di non conformità del ramo suddetto e all'apposizione delle barriere di sicurezza, al fine di poter consentire l'effettuazione del collaudo statico e la messa in esercizio della infrastruttura;



*Il Presidente della Regione Campania*  
*Commissario Straordinario*  
*ex art. 11 comma 18° L.887/84*

**TANTO PREMESSO :**

- con Decreto del Responsabile della Struttura Commissariale ex Legge 887/84 n. 1605 del 15/01/2024, è stata approvata la perizia di spesa attinente il completamento, in danno del Concessionario, delle opere lungo il Ramo A1-C dell'intervento C11-1 lotto, ritenute strettamente necessarie a consentire il Collaudo statico dei corpi d'opera realizzati;
- con Decreto n. 1609 del 29 gennaio 2024, è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, da sottoscrivere tra ACaMIR e Struttura ex legge 887/84 per l'individuazione del soggetto cui affidare la realizzazione dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

**ATTESO** che, in adempimento del citato Accordo, l'ACaMIR ha indetto la gara d'appalto per l'affidamento dei predetti lavori, affidando gli stessi -con determina n. 132 del 19 marzo 2024-all'esito regolare dei controlli sul possesso dei requisiti ex art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, , al concorrente GIEMME LAVORI s.r.l.,

**VISTA** la nota n. 251 del 22 maggio 2024, con la quale il Responsabile della Struttura ha convocato una riunione plenaria con gli organi di Direzione e Controllo lavori, il rappresentante legale della GIEMME LAVORI s.r.l e l'Ufficiale Rogante, al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema di contratto d'Appalto concernente i lavori di completamento del ramo A1-C in parola;

**VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 29 maggio 2024, acquisito al protocollo commissariale n. 266 di pari data, nel corso della quale le parti hanno convenuto di adeguare lo schema definitivo il contratto con alcune modifiche meramente formali, procedendo a uniformare lo schema in argomento e la lettera di invito facenti parte della documentazione a corredo degli atti di gara;

**VISTA** l'ordinanza n. 90 del 04.08.2014 con la quale il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex legge 887/84 ha ridefinito la ripartizione relativa all'adozione degli atti, disposta con l'ordinanza n. 1356 del 20.05.2002, in funzione della natura degli interventi assistiti e tenuto conto dello stato di attuazione dei medesimi, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della definizione del programma operativo, nonché per la razionalizzazione della gestione ex legge 887/84;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex legge 887/84 n. 91 del 25 luglio 2023, con la quale si è provveduto alla nomina del Responsabile della Struttura ex le 887/84, per la gestione e il completamento delle attività in corso;

**RITENUTO** , pertanto, di dover procedere:

- a prendere atto della condivisione dello schema di contratto definitivo, nel quale sono state apportate alcune modifiche meramente formali, procedendo a uniformare lo schema in argomento e la lettera di invito facenti parte della documentazione a corredo degli atti di gara;



*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

- ad approvare lo schema stesso, che, unitamente al verbale del 29 maggio 2024, viene allegato al presente atto, per formarne parte integrante;
- a notificare il presente provvedimento agli Organi di Direzione e Controllo dei Lavori, alla Società Giemme s.r.l., all'Ufficiale Rogante della Struttura per gli adempimenti successivi;

**DECRETA**

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della condivisione dello schema di contratto definitivo, nel quale sono state apportate alcune modifiche meramente formali, procedendo a uniformare lo schema in argomento e la lettera di invito facenti parte della documentazione a corredo degli atti di gara;
- di approvare lo schema stesso, che, unitamente al verbale del 29 maggio 2024, viene allegato al presente atto, per formarne parte integrante sostanziale;
- di notificare il presente provvedimento agli Organi di Direzione e Controllo dei Lavori, alla Società Giemme Lavori s.r.l. e all'Ufficiale Rogante della Struttura per gli adempimenti successivi;

La Struttura curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

*Lepore*



ANTONIO  
LEPORE  
Regione  
Campania  
Dirigente  
31.05.2024  
09:08:22  
GMT+01:00

Prot. n. 266

29-5-2024

Ing. Magliulo  
Dott. Moretta



**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11 comma 18° L.887/84**



#### VERBALE DI RIUNIONE

In data 29 maggio 2024 su convocazione del Responsabile della Struttura effettuata con nota prot. n. 251 del 22.05.2024 si è tenuta una riunione presso gli Uffici della Struttura Commissariale ex L. 887/84 siti in Napoli al centro Direzionale, Isola C3, al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema definitivo del contratto d'appalto concernente l'affidamento dei lavori di completamento ramo A1-C dell'intervento C11 1° lotto – Svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli.

Sono presenti :

- Dott. Antonio Lepore – Responsabile della Struttura Commissariale ex L. 887/84
- Ing. Agostino Magliulo – Responsabile Unico del Procedimento ;
- Dott. Francesco Moretta- ufficiale rogante della Struttura Commissariale 887/84 ;
- Ing. Antonio De Maria – Direttore dei Lavori dell'intervento ;
- Geom. Giuseppe Basco – Rappresentante legale dell'impresa GIEMME Lavori S.r.l. (impresa affidataria).

Il Dott. Antonio Lepore nel corso della riunione sottopone all'impresa affidataria lo schema di contratto definitivo predisposto dalla Struttura.

Nel corso della stessa si è convenuto di adeguare lo schema di contratto con alcune modifiche meramente formali, che non riguardano aspetti che sono stati oggetto di valutazione in sede di esame delle offerte pervenute, al solo scopo di garantire l'uniformità dello schema e della lettera di invito facenti parte della documentazione a corredo degli atti di gara.

Le parti dopo attenta disamina dei richiamati documenti concordano sullo schema del contratto definitivo che tiene conto delle modifiche meramente formali apportate allo stesso che qui si allega debitamente siglato.

Del chè è verbale L.C.S.

Dott Antonio Lepore



*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

Ing. Agostino Magliulo

Dott. Francesco Moretta

Ing. Antonio De Maria

Geom. Basco Giuseppe



Repertorio n. 6



**Repubblica Italiana**

**Il Presidente della Regione Campania**

**Commissario Straordinario ex art. 11, co. 18°, L. 22.12.1984, n. 887**

**Contratto d'appalto**

**Completamento dell'opera "Svincolo di Via Campana della Tangenziale di Napoli - rampa denominata A1C - finalizzate all'installazione dei sicurvia nell'ambito del compendio siccome individuato, nonché alla risoluzione delle non conformità accertate nell'ambito del suddetto ramo, il tutto preordinato a consentire la collaudazione statica delle opere strutturali ricomprese nel progetto di appalto dell'intervento C11 1° Lotto".**

CUP: J81B06000410003 - CIG: B04F6AFB90 - CPV 34928100-9

L'anno 2024, il giorno ..... del mese di ....., nella sede della Struttura di coordinamento interventi ex lege 887/87, al Centro direzionale, isola C3, innanzi a me Dott. Francesco Moretta, Ufficiale Rogante del Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma, 18 della legge 887/84, nominato con Decreto n. 1616 del 22/04/2024,

TRA

il Responsabile della Struttura di Coordinamento del Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art.11, co. 18, legge 22 dicembre 1984, n. 887, Dott. Antonio Lepore, nato a Napoli il 25 settembre 1954, abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta ordinanza commissariale n. 90 del 4 agosto 2014, domiciliato per il presente atto presso la Sede della Struttura del Commissario Straordinario ex art. 11, comma, 18 della legge 887/84, in Napoli, al Centro Direzionale, isola C3 Napoli - codice fiscale 95083740639, nel seguito del presente atto denominato Commissariato.

E

l'Impresa GIEMME Lavori s.r.l. - Partita IVA 03361330610 - in persona del legale rappresentante Giuseppe Basco domiciliato per la carica presso la sede della Società in Aversa (CE) al Viale Olimpico n.100, CAP 81031 Parco Cerimelè (d'ora innanzi Impresa).

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con decreto del Responsabile della Struttura Commissariale ex Legge 887/84 n. 1605 del 15/01/2024, è stata approvata la perizia di spesa attinente il completamento, in danno del Concessionario, delle opere lungo il Ramo A1-C dell'intervento C11-1 lotto, ritenute strettamente necessarie a consentire il Collaudo statico dei corpi d'opera realizzati nell'ambito del compendio configurante l'intervento in epigrafe, che il relativo quadro tecnico-economico, relativo alle lavorazioni da eseguire, riscontrano un ammontare complessivo di € 379'233,43, di cui € 291'835,63 per lavori ed € 87'397,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con decreto n. 1609 del 29 gennaio 2024 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, da sottoscrivere tra ACaMIR e Struttura ex lege 887/84 per l'individuazione del soggetto cui affidare la realizzazione dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- che il predetto Accordo è stato sottoscritto in data 30 gennaio 2024;
- che, in adempimento del citato Accordo, l'ACaMIR, con determina n. 43 dell'8 febbraio 2024, ha approvato gli atti di gara ed ha indetto la gara stessa, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento con il criterio di aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023,

con l'esclusione automatica delle offerte anomale per l'individuazione dell'operatore economico relativamente alla "Realizzazione dello Svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli - Affidamento lavori rampa denominata A1-C". CUP: J81B06000410003 - CIG: B04F6AFB90 - CPV 34928100-9;

- che la procedura è stata espletata in modalità completamente telematica, l'ACaMIR ha utilizzato la piattaforma di E-Procurement denominata "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo: <https://acamirappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

- che con successiva determina n. 132 del 19 marzo 2024, l'ACaMIR ha provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, la gara in argomento, procedendo all'affidamento della stessa in favore del concorrente GIEMME LAVORI s.r.l., all'esito regolare dei controlli sul possesso dei requisiti ex art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 effettuati sull'aggiudicatario, giusta nota prot. n.1506 del 20/03/2024 ad oggetto "Comunicazione aggiudicazione efficacia"; con successive note prot. nn.1509 e 1510 del 20/03/2024, ai sensi dell'art.90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione rispettivamente all'aggiudicatario e ai concorrenti;

- che la copertura finanziaria dei predetti importi trova completo riscontro nelle somme appostate nel quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento C11 1° Lotto per come da ultimo rimodulato con il decreto del Responsabile della Struttura Commissariale n. 1546 del 27/09/2022, con il quale veniva approvata la perizia di variante in diminuzione -presentata dalla Copin SpA in derivazione delle obbligazioni contrattuali assunte al fine di procedere allo stralcio della rampa "F3D" di ingresso in tangenziale in direzione Roma;

- che il bando per l'affidamento è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevedendo un importo complessivo a base di gara di euro 291.835,63, di cui euro 18.058,77 relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che i lavori sono finanziati nell'ambito del più ampio intervento C11 1° Lotto;

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono state pubblicate:

- sulla BDNCP - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita da ANAC in data 21/03/2024 [https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio\\_cig/?cig=B04F6AFB90](https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04F6AFB90)

- sul sito ACaMir Agenzia Campana Mobilità infrastrutture e Reti [https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_bandi\\_scaduti\\_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00402](https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00402)

- sul sito istituzionale del Commissariato ex lege 887/84 <http://commissariostraordinario.regione.campania.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti>

- che, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 36/2023, per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non ha richiesto le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- che ai sensi dell'art.117 (Garanzia definitiva) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Impresa ha costituito fideiussione con polizza n° ....., emessa in data ....., nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione Appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che a norma dell'art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a costituire e



consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- che nei confronti del rappresentante dell'Impresa non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Commissariato, nella persona del Responsabile della Struttura Dott. Antonio Lepore, affida all'Impresa contraente e per essa al costituito sig. Giuseppe Basco, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di completamento dell'opera "Svincolo di Via Campana della Tangenziale di Napoli -rampa denominata A1C- finalizzate all'installazione dei sicurvia nell'ambito del compendio siccome individuato, nonché alla risoluzione delle non conformità accertate nell'ambito del suddetto ramo, il tutto preordinato a consentire la collaudazione statica delle opere strutturali ricomprese nel progetto di appalto dell'intervento C11 1° Lotto", da eseguirsi nel comune di Pozzuoli (NA).

2. L'Impresa contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati - e dagli altri documenti facenti parte della perizia di spesa approvata con decreto del Responsabile della Struttura Commissariale n. 1605 del 15/01/2024, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

#### Art. 2 - Importo del contratto

1. - Importo di euro **210.762,09** compresi i costi per la sicurezza pari ad euro 18.058,77 oltre IVA al 10% pari a euro 21.076,21, per complessivi euro **231.838,30**.

2. - Il contratto è stipulato a misura.

3. - L'importo complessivo, dei lavori previsti a misura, sarà determinato sulla scorta delle lavorazioni effettivamente eseguite.

#### Art. 3 - Clausola di revisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

3. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali



ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

In tali casi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice.

1. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania Edizione 2023; ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

2. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

3. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

#### **Art. 4 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione**

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.


2. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei Lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
  - l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
  - la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
5. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al



completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

6. L'esecutore dà inizio ai lavori in data (*inserire una data entro 15 giorni dalla stipula*) e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Art. 5 - Mancata consegna, sospensione, consegna parziale e d'urgenza**

##### 1. Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
- La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a euro 2.107,62, calcolato ai sensi del comma 12 dell'art. 3 Allegato II.14 del Codice dei Contratti d.lgs. 36/2023, ovvero pari all'1% sull'importo netto dell'appalto.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

##### 2. Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

##### 3. Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili e, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

##### 4. Consegna d'urgenza

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

#### **Art. 6 - Programma di esecuzione dei lavori - Cronoprogramma**

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione



dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma generale, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

## 2. Cronoprogramma

La perizia di spesa è corredata del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

### **Art. 7 - Attività del direttore dei lavori**


L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

### **Art. 8 - Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.
2. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate, mediante SAL – stati di avanzamento lavori non inferiore al 50% dell'importo contrattuale.

### **Art. 9 - Modifiche del contratto**

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
  - a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
  - b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
  - c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
  - d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
    - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located on the right side of the page.

- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
  - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
- e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
- f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.
- g. le modifiche non sono sostanziali.
2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.
4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
5. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14(5) del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.
6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
  - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
- Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
- Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
  - b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera.



d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

- c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.


3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.


A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
  - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
  - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento



dei danni.



**Art. 11 - Anticipazione - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo**

1. Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate dal Capitolato.

2. Le fatture, corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura.

3. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100'000,00 (euro centomila).

4. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

5. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

6. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

8. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

9. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

10. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il

RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

11. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

12. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

13. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

14. Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

15. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 12 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

##### Protocollo legalità – Codice di comportamento

1) Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010.

2) il contraente deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3) La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita



L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4) Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

5) In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6) Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

Ai lavori disciplinati dal presente atto, si applicheranno le clausole di cui al Protocollo di Legalità in materia di Appalti sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, di cui alla DGR n. 1601 del 7 settembre 2007.

### Codice di Comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013, nel codice Etico di comportamento e sanzionatorio dell'ACaMIR e nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell'ente.

2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link:

[https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB\\_NAME=n200162&NodoSel=85](https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n200162&NodoSel=85)

#### Art. 13 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

3. I lavori devono avere inizio entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

4. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale.

6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente al successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

#### Art. 14 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.



2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.


7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

8. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

#### **Art. 15 - Danni da forza maggiore e sinistri**

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto: nell'importo dei lavori



necessari per eseguire le riparazioni o i rifacimenti, valutati ai prezzi ed alle condizioni del presente contratto, e riguardanti le opere o porzioni di esse già eseguite.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **Art. 16 - Cauzioni e garanzie**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di euro .....

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa non ha fruito del beneficio della riduzione.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa il ..... a ....., per un importo garantito di euro.....così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed euro ..... per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 17 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e, purché sia stato dichiarato in sede di offerta (all'interno del DGUE, i lavori o le parti di opere da subappaltare), deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 de D.Lgs. 36/2023;
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso



delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

4. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

#### **Art. 18 - Piani di sicurezza**

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 19 - Prescrizioni legate all'applicazione dei CAM**

Il contraente è vincolato al rispetto delle disposizioni contenute nel DM 23/06/2022 "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*". Potranno essere previste operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore.

L'onere economico di eventuali attività ispettive condotte secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità sarà a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 20 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;



- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.



**Art. 21 - Specifiche modalità e termini di collaudo**

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori provvederà a formalizzare al RUP il certificato di regolare esecuzione, redatto nel rispetto delle conferenti disposizioni normative recate dal d.lgs. 36/2023.

**Art. 22 - Controversie**

Tutte le controversie derivanti dalla procedura in questione e dalla sottoscrizione del contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli artt. 210 e 212 del Codice, in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite in via esclusiva alla competente Autorità giudiziaria del foro di Napoli, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

**Art. 23 - Oneri diversi**

Il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

**Art. 24 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad altre norme di carattere generale, in quanto compatibili.

**Art. 25 - Spese**

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto sono a carico dell'Impresa, che invoca le agevolazioni di legge al riguardo, ed in particolare l'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 73 L. 14/05/1981, n. 219, essendo il presente atto relativo all'attuazione dell'art.11 Co. XVIII, L. 22/12/1984, n. 887 per l'adeguamento ed il potenziamento del sistema di trasporto intermodale nella zona flegrea, interessata dal fenomeno bradisismico.

**Art. 26 -Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Titolare del trattamento dei dati è la Struttura Commissariale 887/84 con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola C/3, piano 17, 80143 Napoli (Italia).

**Art. 27 - Allegati**

Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono

interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- Quadro Economico
- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Perizia Opere ramo A1C
- Elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Analisi dei prezzi
- Incidenza manodopera
- Oneri speciali della sicurezza
- Cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Polizze di garanzia;

Si intendono, altresì, interamente richiamati e parte integrante del presente contratto tutti gli ulteriori documenti allegati al punto 2.1 della lettera d'invito trasmessa all'impresa con nota n.XXXX del XXXX da parte di Acamir nel corso dell'espletamento della procedura di gara.

Per gli effetti del presente atto le parti eleggono i domicili sopraindicati.

Il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, viene letto alle parti che, dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto consta di n.XX fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia.

Il Commissariato ex Lege 887/84  
(Il Responsabile Dott. Antonio Lepore)

L'Impresa  
(Il Legale rappresentante Giuseppe Basco)



L'Ufficiale Rogante  
(dott. Francesco Moretta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Basco".